



Comune di Casanova Lonati

PROVINCIA DI PAVIA

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.20 DEL 26/11/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVE ALIQUOTE I.M.U. (Imposta municipale propria) ANNO 2020. RETTIFICA DELIBERAZIONE CC N. 10 DEL 18/06/2020.

L'anno **duemilaventi** addì **ventisei** del mese di **novembre** alle ore **venti** e minuti **trenta** nella sede comunale. Previa comunicazione degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. Lucato Stefano - Sindaco	Sì
2. Beretta Umberto - Vice Sindaco	Sì
3. Castellani Maria Grazia - Consigliere	Sì
4. Ricci Martina - Consigliere	Sì
5. Ranzini Fabrizio - Consigliere	Sì
6. Narese Lino - Consigliere	Sì
7. Pagana Alessandra - Consigliere	Sì
8. Sala Chantal - Consigliere	Sì
9. Sanelli Lorenzo - Consigliere	Sì
10. Madama Giacomo - Consigliere	No
11. Lombardo Facciale Massimo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Fazia Mercadante Umberto**.

Il **Sig. Lucato Stefano** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI) costituiscono allegato obbligatorio al bilancio.

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- l'art. 54 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

- l'art. 1, comma 779 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto che "Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020".

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 08/05/2020 con la quale si approvava lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 e si dava atto della necessità, ai fini del pareggio, di proporre al Consiglio Comunale di aumentare le aliquote come da tabella seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA IMU + TASI ANNO 2019	ALIQUOTA IMU 2020 – 2021 - 2022
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione	esente	esente
Abitazione principale categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative pertinenze	4 per mille	5 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune.	9,1 per mille , con riduzione del 50 per cento della base imponibile	10,6 per mille , con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (con esclusione cat. D/10)	9,1 per mille di cui 7,6 per mille riservato allo Stato	10,6 per mille di cui 7,6 per mille riservato allo Stato
Altri fabbricati	9,1 per mille	10,6 per mille
Terreni agricoli ed incolti	7,6 per mille	10,6 per mille
Aree edificabili	8,6 per mille	10,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentali	1 per mille	1 per mille

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 18/06/2020 avente ad oggetto "Approvazione nuove aliquote I.M.U. (Imposta municipale propria) anno 2020 con la quale si dava atto nel testo della

deliberazione della necessità dell'aumento delle aliquote allineando per tutte le tipologie impositive l'aliquota massima, riportando nelle premesse la tabella presente nella deliberazione della Giunta Comunale n. 25/2020;

Dato atto che nel deliberato della suddetta deliberazione consiliare, per mero errore materiale, per la tipologia di immobile "Aree Edificabili" è stata riportata l'aliquota del 8,6 per mille, contrariamente ai diversi punti nell'atto deliberativo di GC 25/2020 e nelle premesse dall'atto di CC 10/2020, in cui era espressamente indicata la volontà e la necessità, ai fini del pareggio di bilancio, dell'amministrazione di applicare l'aliquota massima;

Ritenuto pertanto di rettificare il deliberato dell'atto del Consiglio Comunale alla voce aliquota IMU per la tipologia di immobile "Aree Edificabili" correggendo così l'errore materiale presente;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria da parte dei Responsabili di servizio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 *bis* del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, e dell'art. 151, comma 4, DLgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Con voti: n. 10 favorevoli, 0 contrari e n. 0 astenuti, essendo n. 10 i consiglieri presenti e n. 10 i consiglieri votanti;

DELIBERA

1) Di prendere atto, per le motivazioni in premessa citate e qui integralmente richiamate, che per mero errore materiale nel deliberato della deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 18/06/2020 è stata indicata in modo errato l'aliquota per la tipologia di immobile "Aree edificabili" e che pertanto le aliquote corrette relativamente all'Imposta municipale unica (I.M.U.), con efficacia dal 1° gennaio 2020 sono le seguenti:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	esente
Abitazione principale categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative pertinenze	5 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune.	10,6 per mille , con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (con esclusione cat. D/10)	10,6 per mille
Altri fabbricati	10,6 per mille
Terreni agricoli ed incolti	10,6 per mille
Aree edificabili	10,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentali	1 per mille
fabbricati costruiti dall'impresa costruttrice e destinati alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. fabbricati merce)	1 per mille

Successivamente

Con voti: n. 10 favorevoli, 0 contrari e n. 0 astenuti, essendo n. 10 i consiglieri presenti e n. 10 i consiglieri votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;



COMUNE DI CASANOVA LONATI

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVE ALIQUOTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2020. RETTIFICA ATTO.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

Casanova Lonati, li 25/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
Raffaella Merlini



COMUNE DI CASANOVA LONATI

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVE ALIQUOTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2020. RETTIFICA ATTO.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis , 1° comma del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i..

Casanova Lonati, li 25/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
Raffaella Merlini

Fatto, letto, e sottoscritto:

Il Sindaco
Firmato digitalmente
Lucato Stefano

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Fazia Mercadante Umberto
